

### IN QUESTA EDIZIONE



1. Le modifiche riguardanti gli elenchi riepilogativi INTRASTAT in vigore dall'1/1/2018
2. I termini di stampa dei registri contabili obbligatori
3. L'archiviazione elettronica delle scritture contabili
4. Il periodo della conservazione della documentazione contabile
5. La limitazione alla detrazione dell'IVA nel 2018 per fatture emesse nel 2017

**1**

### **Le modifiche riguardanti gli elenchi riepilogativi INTRASTAT in vigore dall'1/1/2018**

Per soggetti IVA

---

Vi informiamo che dal 2018 scattano le novità a riguardo dell'obbligo di presentazione e della periodicità di presentazione dei modelli INTRASTAT.

Ricordiamo che fino al 31.12.2017 la periodicità della presentazione degli elenchi INTRASTAT può essere riassunta come segue:

- L'elenco riepilogativo deve essere presentato con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (vendite di beni e servizi o acquisti di beni e servizi) un ammontare trimestrale non superiore ad Euro 50.000,00 ovvero con cadenza mensile per importi superiori a tale soglia;
- Il superamento del limite di Euro 50.000,00 deve essere verificato distintamente con riferimento ai singoli elenchi delle vendite (beni e servizi) e degli acquisti (beni e servizi). Il superamento di tale soglia per una singola categoria di operazioni

appartenenti allo stesso elenco comporta l'obbligo di presentazione con cadenza mensile per l'intero elenco delle cessioni o degli acquisti.

In generale si possono riassumere l'ambito di applicazione e i termini di presentazione degli elenchi INTRASTAT come segue:

Soggetti interessati	Soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitari
Ambito oggettivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cessioni e acquisti di beni intracomunitari</li> <li>- Servizi intracomunitari resi diversi da quelli ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/72</li> <li>- Servizi ricevuti ex art. 7-ter, DPR 633/72</li> </ul>
Modelli Intra – Cessioni UE beni e servizi resi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intra 1 – Frontespizio</li> <li>- Intra 1bis – Cessioni di beni nel periodo di riferimento</li> <li>- Intra 1ter – Rettifiche cessioni di beni di periodi precedenti</li> <li>- Intra 1quater – Servizi resi nel periodo di riferimento</li> <li>- Intra 1quinquies- Rettifiche servizi resi di periodi precedenti</li> </ul>
Modelli Intra – Acquisti UE beni e servizi ricevuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intra 2 – Frontespizio</li> <li>- Intra 2bis – Acquisti di beni nel periodo di riferimento</li> <li>- Intra 2ter – Rettifiche acquisti di beni di periodi precedenti</li> <li>- Intra 2quater – Servizi ricevuti nel periodo di riferimento</li> <li>- Intra 1quinquies- Rettifiche servizi ricevuti di periodi precedenti</li> </ul>
Termini di presentazione	Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento

Con il provvedimento protocollo n. 194409 del 25/09/2017 l'Agenzia delle Entrate ha attuato le semplificazioni - se così si possono chiamare - dei modelli INTRASTAT previste nell'articolo 50, comma 6 del DL 331/93 come modificato dal "Decreto milleproroghe" (DL 244/2016), che si applicheranno agli elenchi INTRASTAT con periodo di riferimento decorrenti dall'1/01/2018. In seguito riassumiamo le novità introdotte:

*Gli acquisti intracomunitari di beni (Mod. INTRA 2bis)*

- Abolizione degli elenchi riepilogativi trimestrali;
- Valenza degli elenchi mensili esclusivamente ai fini statistici;

- Obbligo di presentazione con periodicità mensile soltanto nel caso in cui l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a Euro 200.000. Se tale soglia non è raggiunta, il modello non deve essere presentato e i dati sono acquisiti tramite le comunicazioni dati fatture (codice TD10 – fatture per acquisto intracomunitario di beni) e l'invio delle fatture elettroniche con il sistema di interscambio "SDI".

*Gli acquisti intracomunitari di servizi (Mod. INTRA 2quater)*

- Abolizione degli elenchi riepilogativi trimestrali;
- Valenza degli elenchi mensili esclusivamente ai fini statistici;
- Obbligo di presentazione con periodicità mensile soltanto nel caso in cui l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di servizi sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a Euro 100.000. Se tale soglia non è raggiunta, il modello non deve essere presentato e i dati sono acquisiti tramite le comunicazioni dei dati fatture (codice TD11 – fatture per acquisto intracomunitario di servizi) e l'invio delle fatture elettroniche con il sistema di interscambio "SDI";
- Per il campo "codice servizio" è previsto il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto e bisogna fare riferimento al quinto invece del sesto livello della classificazione CPA, con la conseguente riduzione del 50% dei codici da selezionare. L'Agenzia delle Dogane dovrà aggiornare la tabella CPA 2008 e sarà introdotto un motore di ricerca per i vari codici.

*Le cessioni intracomunitari di beni (Mod. INTRA 1bis)*

- Rimane invariato l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi per i quali la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di Euro 50.000;
- La compilazione dei dati statistici è facoltativa, salvo che in uno dei quattro trimestri precedenti, il soggetto abbia realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare uguale o superiore ad Euro 100.000.

*Servizi intracomunitari resi (Mod. INTRA 1quater)*

- Rimane invariato l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi per i quali la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di Euro 50.000;
- Per il campo "codice servizio" è previsto il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto e bisogna fare riferimento al quinto invece del sesto livello della classificazione CPA, con la conseguente riduzione del 50% dei codici da selezionare. L'Agenzia delle Dogane dovrà aggiornare la tabella CPA 2008 e sarà introdotto un motore di ricerca per i vari codici.

*Il superamento delle soglie di esenzione dalla presentazione degli elenchi INTRASTAT prima menzionate*

La verifica circa il superamento delle soglie di esenzione dovrà essere effettuata distintamente per ciascuna categoria di operazioni. Le nuove soglie operano in maniera indipendente e ciò significa che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità delle altre tre categorie di operazioni. Se per esempio nel corso del trimestre un contribuente ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a Euro 300.000 e ha ricevuto servizi intracomunitari per Euro 10.000, dovrà presentare mensilmente l'INTRASTAT acquisti beni (statistico), ma non invece quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

*La periodicità della presentazione degli elenchi INTRASTAT dal 1/01/2018*

Pertanto la periodicità della presentazione degli elenchi INTRASTAT, applicabile dal 1/01/2018 può essere riassunto come segue:

Acquisti di beni intracomunitari	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abolizione modello INTRASTAT trimestrale</li><li>- Obbligo di presentazione modello INTRASTAT mensile (statistico) se l'ammontare degli acquisti sia per almeno uno dei quattro trimestri precedenti uguale o superiore a Euro 200.000,00.</li></ul>
Servizi intracomunitari ricevuti	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abolizione modello INTRASTAT trimestrale</li><li>- Obbligo di presentazione modello INTRASTAT mensile (statistico) se l'ammontare degli acquisti sia per almeno uno dei quattro trimestri precedenti uguale o superiore a Euro 100.000,00.</li></ul>
Cessione di beni a favore di soggetti comunitari	<ul style="list-style-type: none"><li>- Modello INTRASTAT trimestrale se l'ammontare delle cessioni sia per almeno uno dei quattro trimestri precedenti inferiore a Euro 50.000,00, altrimenti in caso di superamento della soglia presentazione di modello INTRASTAT mensile;</li><li>- Compilazione della parte statistica solo se l'ammontare delle cessioni su base trimestrale sia uguale o superiore a Euro 100.000,00.</li></ul>
Servizi prestati a favore di soggetti comunitari	<ul style="list-style-type: none"><li>- Modello INTRASTAT trimestrale se l'ammontare delle cessioni sia per almeno uno dei quattro trimestri precedenti inferiore a Euro 50.000,00, altrimenti in caso di superamento della soglia presentazione di modello INTRASTAT mensile.</li></ul>

Pertanto gli operatori intracomunitari dovranno verificare già nel mese di gennaio 2018 la loro periodicità di presentazione degli elenchi INTRASTAT, facendo riferimento ai trimestri dell'anno 2017 e monitorare poi continuamente questa periodicità (cioè da trimestre a trimestre e distintamente con riferimento alle quattro tipologie di operazioni intracomunitari)!

*Casi pratici: la compilazione dei modelli INTRASTAT in caso di sconti finanziari concessi dai fornitori*

Non di rado può accadere che il fornitore prevede uno sconto a favore del cliente che paga il corrispettivo pattuito entro un termine prestabilito nell'ambito delle loro contrattazioni (sconto di cassa).

Lo sconto cassa potrà essere detratto dall'importo totale della fattura, riducendo quindi l'importo complessivo da pagare al fornitore, oppure il fornitore potrà emettere una nota di accredito ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPR 633/72 (lo sconto di cassa è da considerare ai fini IVA come una cessione di denaro e per questo non è assoggettato ad IVA).

Ai fini della predisposizione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT lo sconto di cassa non impatta sui valori da indicare negli elenchi INTRASTAT.

Lo stesso criterio di cui prima vale nel caso del premio di fine anno (concesso in base al volume generale degli acquisti effettuati durante l'anno da parte di un particolare cliente, senza di costituire una specifica pattuizione di riduzione del prezzo praticato durante l'anno in base a specifici accordi a riguardo); anche in questo caso il fornitore emetterà una nota di accredito ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPR 633/72 (il premio di fine anno generalmente concesso è da considerare ai fini IVA come una cessione di denaro e per questo non è assoggettato ad IVA).

## 2

### **I termini di stampa dei registri contabili obbligatori**

Per soggetti IVA

---

La stampa su carta dei registri contabili, del libro degli inventari e del registro dei beni ammortizzabili va effettuata entro uno specifico termine legato al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi "Modello UNICO".

Il termine d'invio della dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2016, nella forma del modello "UNICO 2017", era determinato come segue:

Tipologia soggetto	Termine invio del modello UNICO 2017 relativo al 2016	Termine di stampa dei registri contabili relativi al 2016
Con esercizio coincidente con l'anno solare	31.10.2017	31.01.2018 (tre mesi dal 31.10.2017)
Con esercizio non coincidente con l'anno solare	9 mesi dalla chiusura dell'esercizio	3 mesi dal termine di presentazione del modello UNICO 2017

#### *Stampa del libro giornale e dei mastri*

Il libro giornale e i mastri dovranno essere stampati entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi "UNICO 2017", cioè in linea generale entro il 31.01.2018.

#### *Stampa dei registri IVA*

I registri IVA dovranno essere stampati entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del modello dei redditi "UNICO 2017", cioè in linea generale entro il 31.01.2018.

Ricordiamo comunque che il comma 4-quater dell'art. 7, DL n. 357/94 (aggiunto in sede di conversione del D.L. n. 148/2017) ha disposto che la tenuta dei soli registri IVA è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Pertanto la stampa risulta dei soli registri IVA è obbligatoria non necessariamente anno per anno, ma in ogni caso a seguito di specifica richiesta avanzata dagli organi controllanti.

#### *Stampa del registro dei beni ammortizzabili*

Il libro cespiti/beni ammortizzabili dovrà essere stampato entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi "UNICO 2017" e pertanto in linea generale entro il 31.01.2018.

Nel caso di registro dei cespiti non tenuti in formato elettronico (cioè tenuti in formato cartaceo), l'aggiornamento dei dati doveva essere effettuato già entro il 31.10.2017.

#### *Redazione, stampa e sottoscrizione del libro inventari*

La disciplina civilistica richiede che il libro inventari sia redatto e sottoscritto entro tre mesi dal termine di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi "UNICO 2017", cioè in linea generale entro il 31.01.2018.

La stampa del libro inventari deve contenere:

- il bilancio;
- il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino.

Facendo riferimento a quanto sopra indicato i termini di stampa dei registri si possono sintetizzare come segue:

Soggetto	Termine stampa			
	Libro inventari	Registri contabili*	Registro beni ammortizzabili	Registri IVA***
Imprenditore individuale	31.01.2018	31.01.2018	31.01.2018**	Accesso, ispezione, verifica
Lavoratore autonomo	----			
Società di persone	31.01.2018			
Società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare	31.01.2018			
Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare	3 mesi dal termine di presentazione del mod. REDDITI**			

\*Libro giornale, registro cronologico delle movimentazioni finanziarie e registro incassi/pagamenti

\*\*Per i soggetti che utilizzano il registro dei beni ammortizzabili in formato cartaceo la trascrizione dei dati sullo stesso deve essere effettuata entro il termine di presentazione del mod. REDDITI

\*\*\*Registri delle fatture emesse/acquisti

#### L'imposta di bollo sui libri e registri contabili

Di seguito riportiamo uno schema riepilogativo circa l'obbligo dell'applicazione dell'imposta di bollo ai libri sociali e registri contabili:

Libro o registro	SOCIETÀ DI CAPITALI			ALTRI SOGGETTI/PROFESSIONISTI		
	Numera- zione	Vidima- zione	Imposta di bollo	Numera- zione	Vidima- zione	Imposta di bollo
Libro giornale, inventari	Si	No	€ 16,00	Si	No	€ 32,00
Libri sociali (verbali assemblee, soci, verbali CDA, ecc.)	Si	Si	€ 16,00	Non obbligatori*		

Registro fatture emesse, Registro dei corrispettivi, Registro degli acquisti, altri Registri IVA	Si	No	esente	Si	No	esente
Registro beni ammortizzabili	Si	No	esente	Si	No	esente

*\*se esistenti, è dovuta l'imposta di bollo in misura pari a € 32,00 e la tassa di concessione pari a € 67,00 per 500 pagine (o frazione di 500 pagine).*

L'imposta di bollo va assolta prima che il registro/libro sia posto in uso (in sede di vidimazione del libro, qualora questo risulta essere necessario o anche se puramente volontario). Le modalità applicative possono essere:

- L'applicazione del contrassegno telematico sulla prima pagina numerata o sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di 100 pagine, ovvero sull'ultima pagina di ciascun blocco di 100 pagine (l'acquisto dei contrassegni deve avvenire pertanto entro il termine in cui è effettuata la stampa).
- Il versamento utilizzando il modello F23 (codice tributo 458T) e l'annotazione degli estremi della relativa ricevuta di pagamento sul registro/libro.

Vi richiediamo pertanto di voler effettuare le stampe obbligatorie entro i termini suindicati, con la precisazione che anche i mastrini dovranno essere stampati entro il termine di stampa del libro giornale.

I registri contabili dovranno essere numerati all'atto del loro utilizzo e per ciascun anno, con indicazione dell'anno su ogni pagina. L'anno da indicare è quello al quale si riferisce la contabilità e non quello in cui è eseguita la stampa. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare devono indicare il primo dei due anni di contabilità.

### 3

## L'archiviazione elettronica delle scritture contabili

Per soggetti IVA

I soggetti che adottano la conservazione elettronica delle scritture contabili e dei registri obbligatori, devono rispettare le specifiche prescrizioni vigenti in materia. Per chi volesse adottare in futuro tale metodologia di archiviazione digitale dei documenti fiscali deve rivolgersi al proprio fornitore della software per chiarire gli aspetti tecnici del software applicativo.

In particolare si fa presente che anche la conservazione elettronica dei documenti informatici deve essere eseguita almeno ogni anno, entro il termine previsto per la



presentazione della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2017 relativa al periodo cui i dati si riferiscono e pertanto in generale entro il 31.01.2018.

In caso di conservazione elettronica dei suindicati registri contabili e libri, l'imposta di bollo (libro giornale e libro degli inventari come indicato nella tabella di cui prima) è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse e va versata con modello F24, codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura d'esercizio.

Ai fini del versamento dell'imposta di bollo bisogna presentare all'Agenzia delle Entrate entro 120 giorni dell'anno successivo una dichiarazione dalla quale risulta il numero delle registrazioni eseguite nell'anno precedente e gli estremi di versamento dell'imposta di bollo o la richiesta di rimborso.

#### **4 Il periodo della conservazione della documentazione contabile**

Per soggetti IVA

---

La conservazione della documentazione contabile dipende ai fini fiscali dai termini per l'accertamento.

Solo per i periodi d'imposta che iniziano dal 2016 (in particolare per il periodo d'imposta 2016), i termini di accertamento sono i seguenti:

anno 2016	Termine di presentazione	Termine accertamento	Termine accertamento per omessa dichiarazione
IVA		31.12.2022	31.12.2024
redditi	31.10.2017	31.12.2022	31.12.2024
ritenute (modello 770)	31.10.2017	31.12.2022	31.12.2024
IRAP	31.10.2017	31.12.2022	31.12.2024

Per gli anni ante 2016 i termini di accertamento erano i quattro anni o i cinque anni in caso di omessa dichiarazione (questi termini per gli anni ante 2016 risultano essere raddoppiabili in caso di denuncia di reati fiscali).

Da quanto esposto consegue la conseguenza che si dovrà conservare generalmente la documentazione contabile almeno fino allo spirare del rispettivo termine di accertamento.

## La limitazione alla detrazione dell'IVA nel 2018 per fatture emesse nel 2017

Per soggetti IVA

---

Si precisa che in ossequio alle recenti più stringenti norme in materia di detrazione dell'IVA in entrata introdotte con il D.L. 50/2017, le fatture in entrata datate non oltre il 31.12.2017, potranno essere detratte ai fini IVA nel modo consueto solamente se tali fatture saranno comprese nei registri/liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017.

A riguardo consigliamo di procedere come segue:

- 1) richiedere l'ottenimento delle fatture 2017 - dunque datate non oltre il 31.12.2017 - entro e non oltre il 12.01.2018, al fine di permetterne l'inserimento nei registri IVA/Liquidazione IVA di dicembre 2017 e avvisare con un mailing tutti i fornitori che non verranno accettate più fatture datate entro il 31.12.2017, dopo il 12.01.2018, pena il non pagamento di queste;
- 2) inserire in ogni caso nei registri IVA di dicembre 2017 tutte le fatture del 2017 in arrivo in questi giorni ed evitare di contabilizzarle a "fatture da ricevere" nei costi 2017 con inserimento (come era possibile prima) appena nei registri IVA relativi al 2018;
- 3) se dovessero giungere comunque fatture datate ancora 2017, che non si è riusciti ad inserirle nella liquidazione IVA di dicembre 2017, facendo leva sull'informativa mandata ai fornitori richiedere l'annullamento di tali fatture ed emissione di una nuova fattura datata 2018.

Non appena dovessero uscire chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria a riguardo, Vi terremo aggiornati.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)